

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE PRO SOLVENDO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION)

1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito

Finanziatore	MCE FINANCE S.P.A.	Intermediario del credito	Intermediario del credito
Indirizzo	Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma RM	Indirizzo	Indirizzo
Telefono	06 83753301	Telefono	Telefono
E-mail	info@mcefinance.it	E-mail	E-mail
Pec	mcefinance@pec.it	Pec	Pec
Fax	06 87815026	Fax	Fax
Sito web	www.mcefinance.it	Sito web	Sito web

2. Caratteristiche principali del prodotto di credito

Tipo di contratto di credito	Prestito da estinguersi mediante cessione pro-solvendo di quote della retribuzione mensile fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Importo totale del credito pari a euro Si calcola sottraendo dall'importo totale dovuto dal Cedente i Costi del credito quali: <ul style="list-style-type: none"> • gli interessi descritti alla sez. 3 del Secci. • gli oneri erariali descritti alla sez. 3.1 del Secci.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Una volta sottoscritto dalle parti il contratto di finanziamento, MCE Finance S.p.A. provvede alla notifica di una copia del medesimo al Datore di Lavoro (Amministrazione e/o Azienda) del Cedente ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità della cessione, quali in particolare il rilascio del bene e/o nulla osta da parte del datore di lavoro e in caso di rinnovo, il decorso del termine di cui all'art.39 D.P.R. 180/1950 e s.m.i.. L'erogazione dell'importo totale del credito avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi delle condizioni sopra descritte (data di erogazione), mediante: <ul style="list-style-type: none"> - Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente; - Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Cliente. L'importo dovuto al Cedente sarà preliminarmente destinato all'estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell'importo totale del credito il Finanziatore potrà provvedere all'estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio dell'atto di bene e/o il nulla osta da parte del Datore di Lavoro. La data di decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento viene stabilita normalmente nel 1° del mese successivo a quello di notifica del contratto da parte di MCE Finance S.p.A. alla Amministrazione e/o Azienda. La data di decorrenza (di qui in avanti Decorrenza) è la data dalla quale il capitale erogato produce gli interessi, e può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero, per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). MCE Finance S.p.A. comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la Decorrenza del piano di ammortamento del finanziamento. L'erogazione del prestito prima della data di Decorrenza, comporta la facoltà di MCE Finance S.p.A. di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al T.A.N. contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la data di Decorrenza. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'importo totale del credito alla Data di Decorrenza del finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento. L'importo giornaliero degli interessi di preammortamento è calcolato sull'importo totale del credito messo a disposizione ed è pari a euro
Durata del contratto di credito	Numero mesi a partire dal mese di Decorrenza.
Rate e loro ordine di imputazione	L'importo di ciascuna rata è pari a euro, per un numero totale di rate mensili. Il Consumatore pagherà gli importi nel seguente ordine: a) eventuale mora; b) eventuali altri oneri anche legali; c) interessi; d) Capitale. La tabella di ammortamento e copia del contratto idonea per la stipula sono disponibili su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, in modo da offrire evidenza di tutte le condizioni contrattuali nonché della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi.
Importo totale dovuto dal Consumatore <i>Importo totale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito</i>	Esso corrisponde alla somma di tutte le quote mensili della retribuzione ceduta prevista dal piano di ammortamento pari a euro, comprensivo dei costi meglio specificati al successivo punto 3 (Costi del Credito) del presente Secci, ad eccezione dei costi previsti in caso di ritardo nel pagamento e degli eventuali costi per l'ottenimento di copie della documentazione del prestito.
Garanzie richieste <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i>	Cessione pro-solvendo. Il Cedente è tenuto a restituire il finanziamento mediante la cessione pro-solvendo di quote della propria retribuzione mensile. Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cedente sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile ceduta in favore di MCE Finance S.p.A.. Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza. Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente che al Cedente venga liquidato dal Datore di Lavoro o da Istituti di Previdenza o di Assicurazione. Per quanto sopra rappresentato il Cedente autorizza il Finanziatore a notificare la cessione all'ente pensionistico competente affinché quest'ultimo operi sull'emolumento pensionistico allo stesso spettante a qualsiasi titolo, la ritenuta mensile contrattualmente prevista. Previdenza complementare. In presenza di una forma di Previdenza pensionistica complementare il finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge. Trattamento di fine rapporto (T.F.R./T.F.S.). Il T.F.R./T.F.S. e qualsiasi altro emolumento dovuto al Cedente in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un Fondo di Previdenza Complementare. Per quanto rappresentato il Cedente, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 del codice civile se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del prestito. Trasferimento ad altro impiego. Nel caso di trasferimento ad altra Amministrazione del Cedente, il Contratto si estende agli emolumenti percepiti dalla nuova Amministrazione.

3. Costi del credito

Tasso di interesse (T.A.N.)	Il TAN - Tasso annuo nominale è pari al%, fisso per tutta la durata del finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento a rate costanti c.d. alla "francese". L'importo totale degli interessi ammonta a euro L'importo finanziato del prestito ammonta a euro (Importo totale dovuto dal Consumatore al netto degli interessi). L'estinzione anticipata del finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi, ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di finanziamento non ancora goduta. Il Consumatore potrà altresì richiedere in qualsiasi momento la Tabella di ammortamento.
-----------------------------	---

<p>Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p>TAEG pari al%.</p> <p>Le ipotesi utilizzate per il calcolo del TAEG sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La data di primo utilizzo è stabilita ai fini del calcolo in coincidenza con la Data di Decorrenza del finanziamento. • L'importo totale del credito viene messo a disposizione in un'unica soluzione. • Un mese è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso. • Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno. • Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla seconda cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del secondo decimale è aumentata di uno. • Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito. • Il TAEG è comprensivo di tutti i costi del credito di cui al punto 3 del presente documento di seguito elencati, ad eccezione dei costi previsti in caso di ritardo nel pagamento e degli eventuali costi per l'ottenimento di copie della documentazione del prestito. <p>I costi del credito sono i seguenti: 1) Tasso annuo nominale pari a euro, 2) oneri erariali pari a euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal calcolo del TAEG rimangono escluse le eventuali penali che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito, compresi gli interessi di mora.
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: <i>un'assicurazione che garantisca il credito;</i></p> <p>e/o</p> <p><i>un altro contratto per un servizio accessorio.</i> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i></p>	<p>SI.</p> <p>I finanziamenti rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio o di salario consentite a norma del D.P.R. 180/50 devono avere la garanzia assicurativa a copertura del "rischio-vita" e contro i "rischi di impiego" che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Le polizze vengono sottoscritte da MCE Finance S.p.A. ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima MCE Finance S.p.A.</p> <p>In relazione al "rischio-vita", l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 c.c.). In caso di decesso del Cedente, la Compagnia Assicurativa provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del Finanziamento a favore di MCE Finance S.p.A.; il pagamento da parte della Compagnia Assicurativa esaurisce ogni obbligazione, e nulla potrà essere preteso nei confronti degli eredi del Cedente fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso.</p> <p>Con riguardo alle insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, MCE Finance S.p.A. attiverà la richiesta di rimborso presso la Compagnia Assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la Compagnia rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La Garanzia Assicurativa contro i "rischi di impiego" verrà attivata solo qualora le Garanzie a tutela del credito sopra descritte (punto 2 del presente Secci "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. Nell'ipotesi di liquidazione dell'indennizzo per cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa, l'intervento dell'Assicurazione determina la surroga dello stesso Assicuratore nei diritti di credito del Finanziatore nei confronti del Consumatore per l'importo liquidato al Finanziatore.</p> <p>Non sono previsti servizi accessori</p>

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oneri erariali connessi all'imposta di bollo sui contratti pari ad euro • Spese per l'ottenimento di una copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: a carico del Consumatore nella misura dei costi di produzione effettivamente sostenuti, in ogni caso non superiore a euro ...50,00.. • Spese invio comunicazioni periodiche: a carico del Finanziatore.
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo (quale ad esempio: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, i parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza), la Cessionaria potrà comunicare al Cliente, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Cliente ai sensi di legge può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i pagamenti effettuati oltre il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello di scadenza saranno addebitati al consumatore interessi di mora al tasso contrattuale (TAN) maggiorato di 0,0 punti percentuali).</p> <p>Il ritardo o mancato pagamento può avere gravi conseguenze per il Cedente, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto per il ritardo o mancato pagamento di due rate del finanziamento (anche non consecutive); • la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC), nel caso il Cessionario vi aderisca ed indicati puntualmente nell'informativa resa unitamente alla richiesta del finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti; • la segnalazione alla centrale dei rischi della Banca d'Italia, cui la Cessionaria debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Cedente ottenere in seguito altri finanziamenti; • azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili; • applicazione degli interessi di mora; <p>Il ritardo e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui lo stesso Cedente pur avendo subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate e/o pervenute al Cessionario alle rispettive scadenze contrattuali.</p>

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D.Lgs. 385/1993 e s.m.i.) nelle modalità indicate al seguente paragrafo 5 lettera b) – contratto di credito.</p>
<p>Rimborso anticipato <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p>	<p>SI</p>

<p><i>Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore.</p> <p>In tal caso il Cedente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi dovuti per la vita residua del contratto. In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del prestito, ivi compresa quella per volontà del Cedente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi, e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato.</p> <p>Nel caso di rimborso anticipato del finanziamento MCE Finance S.p.A. ha diritto a un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore ad un anno, ovvero, lo 0,5% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'importo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>SI</p> <p>MCE Finance S.p.A. nel procedimento istruttorio delle richieste di finanziamento può, se lo ritiene opportuno, fare ricorso a Sistemi di informazioni creditizie messe a disposizione da gestori privati o pubblici di sistemi informativi in tema di credito al consumo, accessibili da banche e Intermediari. In tal evenienza, le informazioni relative ai gestori, alle finalità e modalità del trattamento dei dati sono fornite contestualmente alla richiesta di finanziamento ai sensi del Reg. UE/2016/679, ovvero sono consultabili alla sezione privacy del sito www.mcefinance.it.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>SI</p>
<p>Periodo di validità dell'offerta</p>	<p>Informazione valida giorni 10 dal....., data di produzione del presente documento.</p>

5) Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizi finanziari

a) Finanziatore

<p>Finanziatore</p> <p>Indirizzo Telefono E-mail Pec Fax Sito web</p>	<p>MCE FINANCE S.P.A.</p> <p>Via Ostiense, 131/L – 00154 Roma RM</p> <p>06 83753301</p> <p>info@mcefinance.it</p> <p>mcefinance@pec.it</p> <p>06 87815026</p> <p>www.mcefinance.it</p>
<p>Autorità di controllo</p>	<p>Banca d'Italia</p> <p>Via Nazionale, 91 – 00184 Roma RM</p>
<p>Iscrizione albo unico (Art. 106 TUB)</p>	<p>N° 152</p>

b) Contratto di credito

<p><i>Esercizio del diritto di recesso</i></p>	<p>SI</p> <p>Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza dover indicare il motivo, entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta (art. 125-ter del D. Lgs. 385/1993 e s.m.i.) nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata A/R all'indirizzo: MCE Finance S.p.a. – Via Ostiense 131/L 00158 Roma (RM);</p> <p>b) mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: mcefinance@pec.it;</p> <p>c) mediante posta elettronica semplice all'indirizzo assistenzaconsumatori@mcefinance.it da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento</p> <p>Il Consumatore prende atto che per "conclusione del contratto" deve intendersi il momento in cui MCE Finance S.p.a. avrà terminato favorevolmente le attività istruttorie della pratica di finanziamento e, conseguentemente, deliberato ed espresso l'accettazione scritta delle condizioni contrattuali in precedenza già accettate da esso Consumatore mediante la sottoscrizione del modulo contrattuale. Della conclusione il Finanziatore ne darà notizia al Consumatore, e in ogni caso la conclusione del contratto si considererà comunque nota a quest'ultimo con l'avvenuto accredito dell'importo richiesto. In caso di rinnovo del finanziamento, il Contratto si intenderà sottoposto a condizione sospensiva dell'efficacia rappresentata dall'effettivo decorso del termine minimo previsto dall'art.39 DPR 180/1950 e s.m.i.. Il diritto del Cliente di poter esercitare il recesso dal Contratto decorrerà, alternativamente, al verificarsi della prima condizione tra l'accredito dell'importo richiesto o la comunicazione di avvenuta accettazione delle condizioni da parte di MCE Finance S.p.a. ai sensi dell'art. 1326 codice civile.</p> <p>In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione degli importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o estinzioni di altri impegni e/o anticipazioni riferiti all'operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni di calendario dall'invio della comunicazione di recesso. Inoltre, il Consumatore dovrà rimborsare al Finanziatore anche le somme non ripetibili da questo eventualmente versate alla pubblica amministrazione. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore</p> <p>Qualora la restituzione intervenga in data antecedente alla Decorrenza del piano di rimborso contrattuale, MCE Finance dovrà rideterminare il conteggio degli interessi di preammortamento percepiti in sede di erogazione riconoscendo al Consumatore la differenza in suo favore.</p>
<p>Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente</p>	<p>Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra MCE Finance S.p.a. e il Consumatore con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Consumatore.</p>
<p>Lingua</p>	<p>Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.</p>
<p>Reclami e ricorsi</p>	<p>Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Consumatore può presentare reclamo scritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzandolo a MCE Finance S.p.A. - Reclami - Via Ostiense 131/L – 00158 Roma (RM) oppure, in alternativa tramite Posta Elettronica</p>

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità di accesso	<p>Certificata (PEC) all'indirizzo: mcefinance@pec.it, ovvero posta elettronica semplice all'indirizzo ufficioreclami@mcefinance.it, da confermare entro le 48 ore successive a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>MCE Finance S.p.A. evaderà la richiesta entro il termine previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, attualmente sessanta giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali MCE Finance S.p.A. si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta. Qualora il Consumatore sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (<i>perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da MCE Finance S.p.A.</i>) egli potrà, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria, esperire il procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i., ovvero ricorrere al procedimento di conciliazione istituito con l'Arbitro Bancario Finanziario - ABF (di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385). A tal fine MCE Finance S.p.A. e il Consumatore concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto:</p> <p>a) all'Organismo di conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato sia da MCE Finance S.p.A. che dal Consumatore. La conciliazione potrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio indicato del Consumatore. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito www.mcefinance.it, presso qualsiasi sede degli intermediari del credito abilitati da MCE Finance S.p.A. dislocati sul territorio. Il Finanziatore e il Consumatore resteranno comunque liberi di rivolgersi a un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;</p> <p>b) all'Arbitro Bancario Finanziario - (ABF). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie attivabile solo dal Consumatore per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono; se la richiesta del ricorrente ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a euro 100.000; per quanto riguarda altre cause di esclusione dalla competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario si fa rinvio alla Guida all'ABF. Tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni sull'ABF e su come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario una apposita Guida viene messa a disposizione del Consumatore da parte del Finanziatore in uno con il contratto; in ogni caso la Guida e chiarimenti sono sempre disponibili: (i) sul sito del Finanziatore (www.mcefinance.it), (ii) rivolgendosi al servizio di assistenza alla clientela del Finanziatore all'indirizzo assistenzaconsumatori@mcefinance.it, (iii) contattando l'Intermediario del credito in rapporto con il Finanziatore, presso il quale il Consumatore si è rivolto per la richiesta di un finanziamento; in alternativa è possibile contattare la segreteria tecnica dell'Arbitro Bancario Finanziario i cui recapiti sono disponibili sul sito internet www.arbitrobancariofinanziario.it oppure presso una filiale della Banca D'Italia aperta al pubblico il cui elenco è pubblicato anch'esso sul sito dell'ABF.</p>
--	--

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento delle Informazioni Europee di base sul credito al Consumatore – Secci.

Data

Firma del cliente

ALLEGATO LA MODULO "INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI"

....., li

Gent. Sig./a

.....

Diamo seguito con il presente documento alla sua richiesta di preventivo finalizzata ad una verifica delle condizioni a Lei riservate dalla MCE Finance S.p.A. per l'ottenimento di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto o delegazione di quote della retribuzione/pensione. Le condizioni richieste vengono fornite attraverso l'allegato documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION)" nr del d'ora in poi in breve anche "SECCI".

La consegna del documento delle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" con le informazioni personalizzate non è vincolante per il Consumatore né per il Finanziatore, fermo restando che il Finanziatore, in seguito alla accettazione dell'offerta da parte del Cliente nei tempi di validità del "Secci" ed all'esito delle proprie discrezionali valutazioni se positive, darà corso alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento in base alle condizioni espresse nel "Secci". Il Cliente dichiara che le informazioni fornite - anche attraverso il rilascio di documenti - alla MCE Finance S.p.A. sono veritiere e si impegna a comunicare immediatamente alla medesima ogni eventuale variazione del quadro informativo fornito.

Fermo restando che la concessione totale o parziale del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio del Finanziatore, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente, il Cliente prende atto che, la variazione dei termini del finanziamento per il mutamento delle proprie preferenze o per modifiche rivenienti da un quadro informativo diversamente accertato rispetto a quello inizialmente rappresentato, ad es.: individuazione del quinto massimo cedibile, età pensionabile, importo del trattamento di fine rapporto etc. comporta necessariamente la formulazione di un nuovo documento delle "Informazioni europee di base sul credito al consumatore" sulla base delle nuove informazioni, fatta salva l'eventuale decisione di non proseguire nelle trattative commerciali.

TABELLA DI SINTESI PER L'ESPLICITAZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO

T.A.E.G. <i>(Tasso Annuo Effettivo Globale)</i> %		
COMPONENTI DEL T.A.E.G. <i>(costi sostenuti dal Cliente)</i>		DESCRIZIONE	EFFETTI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA
T.A.N. <i>(Tasso Annuo Nominale)</i> %	Tasso di interesse applicato dall'Intermediario calcolato su base annua.	Al Cliente vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione secondo piano di ammortamento (costo recurring - rimborsabile per la parte non maturata secondo piano di ammortamento)
SPESE DI ISTRUTTORIA €	Importo addebitato al Cliente a copertura delle spese sostenute dall'Intermediario nella fase iniziale di erogazione del prestito per l'impianto della pratica.	Non rimborsabili (up-front)
ONERI ERARIALI €	Oneri fiscali.	Non rimborsabili (up-front)
COSTI INTERMEDIARIO DEL CREDITO €	Commissioni riconosciute agli Intermediari del Credito addebitate direttamente al Cliente	Non rimborsabili (up-front) in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito.

ESEMPIO RAPPRESENTATIVO IMPORTI DA RESTITUIRE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO

In coerenza si mettono inoltre a disposizione del Consumatore i seguenti esempi degli importi da restituire al Finanziatore quale debito residuo nell'eventualità il Consumatore intendesse procedere ad estinguere il finanziamento prima della sua scadenza naturale, con l'evidenza dei relativi costi e oneri del finanziamento di stinti in "up-front" (sostenuti per l'ottenimento del finanziamento e non rimborsabili al Consumatore) e "recurring" (costi collegati ad attività e servizi che maturano nel corso del rapporto, rimborsabili per la parte non maturata al Consumatore).

MONTANTE: <i>(Debito complessivo)</i>	€
INTERESSI: <i>(In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)</i>	€
COSTI/COMMISSIONI UPFRONT: <i>(Trattenuti in sede di erogazione. Non saranno restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento)</i>	€
ALTRI COSTI/COMMISSIONI RECURRING: <i>(Trattenuti in sede di erogazione. Saranno restituiti in caso di estinzione anticipata del finanziamento per la parte non maturata)</i>	€
IMPORTO TOTALE DEL CREDITO MESSO A DISPOSIZIONE: <i>(Importo che viene erogato al Cliente)</i>	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DELLA 24° RATA DEL PIANO DI RIMBORSO (data) RATA: 24	€
(+) Debito residuo lordo al	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€
(-) Altri Costi/Commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire al Cessionario per estinguere il finanziamento	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DELLA 36° RATA DEL PIANO DI RIMBORSO (data) RATA: 36	€
(+) Debito residuo lordo al	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€
(-) Altri Costi/Commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire al Cessionario per estinguere il finanziamento	€
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DELLA 48° RATA DEL PIANO DI RIMBORSO (data) RATA: 48	€
(+) Debito residuo lordo al	€
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€
(-) Altri Costi/Commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€
(=) Debito residuo netto da restituire al Cessionario per estinguere il finanziamento	€
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate	

IL PRESENTE DOCUMENTO È FORNITO AL FINE DI SODDISFARE SPECIFICHE ESIGENZE DI TRASPARENZA, LA INVITIAMO A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE ED A SOTTOSCRIVERE COPIA DEL MEDESIMO PER AVVENUTA CONSEGNA.

Dichiaro di aver ricevuto in data odierna il documento delle **INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (STANDARD EUROPEAN CONSUMER CREDIT INFORMATION)**, Guida all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF, Guida "Il Credito ai consumatori in parole semplici", Guida "La Centrale di rischi in parole semplici", Tabella TEGM corrente nel trimestre, Tabella di sintesi per l'esplicitazione delle componenti di costo allegata al Secci, Tabella che esemplifica gli importi da restituire al Finanziatore per l'estinzione anticipata del finanziamento Allegata al Secci.

Data

Firma del cliente